



“Scienza e Fede sull’Interpretazione del Reale”

**“Nuovo SEFIR”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 LUGLIO 2022
VERBALE**

L’Assemblea straordinaria di “Nuovo SEFIR” si è riunita in seconda convocazione in via telematica sulla piattaforma Zoom il giorno 6 luglio 2022 alle ore 21 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto: alla fine del comma 1 dell’art. 17, sostituzione delle parole «Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.» con le parole «Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo nel corso del mandato sono deliberate dall’Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.».

Quadro delle presenze:

	Presente	Assente	Eventuale delega a:
Amendola Giovanni	X		
Ascheri Valeria	X		
Bernardoni Marco		X	
Boffi Giandomenico	X		
Casolino Marco		X	
Ceragioli Ferruccio		X	
Cirotto Carlo	X		
Crespi Reghizzi Stefano	X		
Fioretti Bernard	X		
Focaroli Valentina	X		Tofani Silvia
Grasso Vincenzo	X		
Lanzieri Alfonso	X		
Mastrogiacomo Elisa	X		
Montanari Angelo	X		
Ognibene Elisa	X		
Picozza Piergiorgio	X		
Piola Alberto	X		
Pistone Giovanni	X		
Rondinara Sergio	X		Boffi Giandomenico
Rondoni Lamberto	X		Pistone Giovanni
Scardapane Simone		X	
Tanzella-Nitti Giuseppe	X		Pistone Giovanni
Tesio Luigi		X	
Tofani Silvia	X		
Torelli Lucio	X		Boffi Giandomenico
Villa Tiziano	X		
Vitale Augusto	X		Tofani Silvia

Al

gB

Il Presidente dell'Associazione, Carlo Cirotto, che presiede l'Assemblea, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

L'Assemblea elegge come segretario verbalizzante il socio Giandomenico Boffi.

1. Modifica dello Statuto: alla fine del comma 1 dell'art. 17, sostituzione delle parole «Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.» con le parole «Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo nel corso del mandato sono deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.».

Il Presidente ricorda che lo scorso inverno è iniziata a livello nazionale la costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel seguito RUNTS), mediante il travaso nel RUNTS dei pre-esistenti registri regionali (che saranno eliminati). L'operazione di travaso non è del tutto automatica e prevede una verifica del possesso di certi requisiti.

Nel corso della verifica riguardante Nuovo SEFIR (una APS inserita nell'apposito registro della regione Lombardia con un provvedimento dell'aprile 2021), è emerso che una nostra previsione statutaria è illegittima. Precisamente, nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 17 si legge:

«Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.»

La contestazione fatta è che nessuna forma di cooptazione nel Consiglio direttivo è ammissibile per un Ente del Terzo Settore, neppure se è prevista una successiva convalida in Assemblea, e occorre prevedere immediatamente l'intervento dell'Assemblea.

In mancanza di una correzione dello Statuto, l'iscrizione di Nuovo SEFIR al RUNTS non può avere luogo.

Il Presidente propone pertanto di sostituire il precedente testo fra virgolette con il seguente, che supera la contestazione fatta:

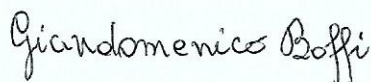
«Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo nel corso del mandato sono deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.»

Dopo una discussione, l'Assemblea unanime approva la modifica al comma 1 dell'art. 17 proposta dal Presidente e gli dà mandato di registrare presso l'Agenzia delle Entrate il presente verbale con l'allegata versione dello Statuto come risultante dalla modifica deliberata.

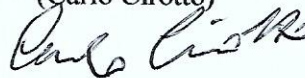
Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 21:30.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante con il voto favorevole di tutti i presenti.

IL SEGRETARIO
(Giandomenico Boffi)



IL PRESIDENTE
(Carlo Cirotto)





**agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrazione N. **2125** Mod. 3°

in data **11 LUG 2022**

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

L'Addetto al Servizio

Laurelli Milena



**“Nuovo SEFIR” ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO**

come risultante dalla modifica deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 6 luglio 2022

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata: “Nuovo SEFIR Associazione di Promozione Sociale (APS)”, di seguito, in breve, “Associazione”. “SEFIR” sta per “Scienza E Fede sull'Interpretazione del Reale”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti dovuti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Segrate (MI) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene deliberato dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, essa intende coagulare un gruppo interdisciplinare di studiosi qualificati che, sotto la propria responsabilità, esprimano valutazioni su aspetti significativi della realtà contemporanea, mettendo in dialogo le proprie competenze scientifiche e una certa sapienza della vita maturata da tradizioni plurisecolari dell'umanità, religiose o meno, in primis il cristianesimo.

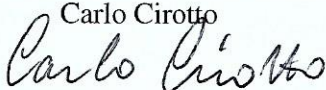
ART. 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: attività di cui alle lettere (g) (formazione universitaria e post-universitaria) ed (i) (organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere, soprattutto sui rapporti tra scienza e fede, specialmente in chiave antropologica, anche in collaborazione con qualificate realtà italiane e internazionali:
 - giornate di studio e convegni residenziali su argomenti avanzati, nonché gruppi di lavoro su tematiche specifiche, destinati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a docenti universitari, ricercatori, insegnanti, professionisti;
 - scuole di formazione e ricerca per giovani studiosi, per lo più di area scientifica e tecnologica, che li affianchino con modalità laboratoriali a esperti maturi, anche di ambito sociale e umanistico;
 - eventi pubblici di divulgazione e aggiornamento, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri, cineletture, concerti, recite;
 - b) produrre e diffondere pubblicazioni cartacee e digitali;
 - c) gestire un sito web.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il Presidente di “Nuovo SEFIR”

Carlo Cirotto



ART. 4
ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché tali attività assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5
RACCOLTA FONDI

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6
AMMISSIONE

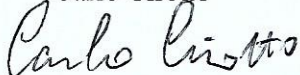
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e vitalizi.
 - 3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - 3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.
 - 3.3 I soci vitalizi sono tutti coloro che al momento dell'adesione all'Associazione, come fondatori o meno, hanno versato una volta per tutte una quota pari a dieci volte la quota associativa prevista in quel momento.
4. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio direttivo su apposito modulo e controfirmata da due soci presentatori in regola con il pagamento delle quote sociali. Alla domanda è allegato un *curriculum vitae et studiorum*.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati nel momento in cui perviene ricevuta del versamento della quota sociale vigente (eventualmente decuplicata in caso di socio vitalizio). In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione all'interessato, indicandone le specifiche motivazioni.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale (fatta eccezione per i soci vitalizi) ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito l'anno precedente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto



- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dai regolamenti o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) adoperarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per la realizzazione degli scopi sociali, mediante la propria attività gratuita e volontaria;
- c) versare la quota associativa, fatta eccezione per i soci vitalizi, secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo ed entro il termine previsto dall'Assemblea.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione dall'Associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile della stessa, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le motivazioni del Consiglio direttivo e quelle dell'interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi (e rimangono in carica fino all'Assemblea che procede al rinnovo degli organi) e i loro componenti possono essere riconfermati.

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto


3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la loro funzione. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto tra gli associati, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro apposita delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo, scegliendoli tra gli associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - f) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

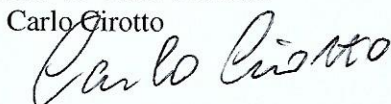
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Girotto



1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, detratti dal computo i soci eventualmente esclusi dal voto per specifiche previsioni dello statuto.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente a chi presiede.
7. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dal voto sulle relative deliberazioni.
9. I voti sono di norma palesi, salvo che riguardino persone: in tal caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto da chi presiede e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate), rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche dell'Associazione;
 - d) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto



- dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta dall'Associazione;
 - h) determinare il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la relativa spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - l) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - n) istituire gruppi e sezioni di lavoro, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio;
 - o) nominare all'occorrenza il Direttore dell'Associazione, deliberandone i relativi poteri;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) esercitare ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 17

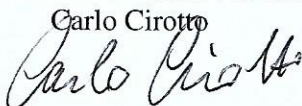
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo nel corso del mandato sono deliberate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata ai suoi componenti tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno quattro volte l'anno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti soci e non soci, l'eventuale Direttore e i coordinatori di eventuali sezioni e gruppi interni di lavoro.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario (nominato all'uopo in caso di assenza del Segretario dell'Associazione), e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti dei suoi componenti; dura in Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto


carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

4. Di fronte agli altri soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Consiglio direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali, garantendo all'associato che lo richieda la loro libera visione, secondo le modalità fissate dai regolamenti o da apposita delibera del Comitato direttivo.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto


- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22

SCRITTURE CONTABILI

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

ART. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 26

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente di "Nuovo SEFIR"

Carlo Cirotto
